



COMUNE di FELITTO



COMUNE di ROCCADASPIDE



COMUNE di CASTEL SAN LORENZO

OGGETTO:

**Progetto di Adeguamento e Messa in Sicurezza Strada Intercomunale
Scalelle - Pazzano - Fontana Laurenti - Acquariello - Carpine, nei Comuni di
Felitto - Castel San Lorenzo - Roccadaspide
I Stralcio Funzionale**

PROGETTO ESECUTIVO

Aggiornamento Marzo 2026

Prot. n°:

Committente:

Comune di Felitto

Descrizione elaborato:

Relazione di Conformità al Principio del DNSH;

Tavola n°:

36

Revisione:

01

Scala:

Responsabile del procedimento
Ing Daniele Gnazzo



Progettista

Ing Tommaso Maria Giuliani

Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI	2
2. PREMESSA	4
3. INQUADRAMENTO URBANISTICO E DELL'OPERA	7
3.1. L'area urbana.....	7
4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	8
5. CHECKLIST DIVERIFICA E CONTROLLI PER IL PRINCIPIO DNSH	9
6. PRINCIPI GUIDA - VINCOLI DNSH	10
6.1. Mitigazione del cambiamento climatico	10
6.2. Adattamento ai cambiamenti climatici	10
6.3. VALUTAZIONE SULL'ADATTABILITÀ:	11
7. ECONOMIA CIRCOLARE	11
7.1. Modalità della gestione dei rifiuti e delle materie	11
8. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	15
8.1. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni nel cantiere	16
8.2. Soluzioni per preservare le condizioni dell'aria e dell'atmosfera	16
8.3. Risparmio idrico e gestione delle acque reflue nel cantiere	17
8.4. Protezione del suolo e del sottosuolo	17
8.5. Riduzione dell'impatto visivo del cantiere.....	17
9. PROTEZIONE E RIPRISTINO BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI.....	17
ESITI DELLA RELAZIONE	18

1. RIFERIMENTI NORMATIVI ESSENZIALI

La presente relazione è stata redatta nel rispetto della Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 e successivo aggiornamento, RGS Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 “Guida operativa per il rispetto del principio dinon arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”.

Altri riferimenti normativi sono:

- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la “governance del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
- Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni
- Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
- Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- Decreto Ministero della Salute 20.01.2022, recante “Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari” (GU Serie Generale n.57 del 09-03-2022)
- Decreto del Ministero della Salute del 1 aprile 2022, che ripartisce analiticamente (Allegato 1 al decreto) le risorse del PNRR assegnate a titolarità del ministero
- Decreto del Ministero della Salute 5 aprile 2022 - Approvazione dello schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l’allegato comprensivo del Piano

operativo e delle schede intervento

- Decreto del Ministero della Salute, in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.77 del 23 maggio 2022 recante "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale"

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento Delegato Della Commissione 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;
- Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- European Water Label (EWL);
- Natura 2000, Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli".

NORMATIVA NAZIONALE

- D.M. 26/6/2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici (cd. "requisiti minimi");
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Dpr 16 aprile 2013, n. 75 Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
- Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i., Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- **"Criteri ambientali minimi** per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022
- Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73. Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva

2012/27/UE sull'efficienza energetica;

- Decreto Legislativo 387/2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale ("testo unico ambientale");
- Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Artico 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti

2. PREMESSA

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali". Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, **un'attività economica arreca un danno significativo:**

- alla **mitigazione dei cambiamenti climatici**, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'**adattamento ai cambiamenti climatici**, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'**uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine**, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- alla **transizione verso un'economia circolare**, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla **prevenzione e riduzione dell'inquinamento**, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla **protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi**, se è dannosa per le buone condizioni di resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

L'obiettivo del seguente investimento persegue l'impegno di non:

- **produrre significative emissioni di gas ad effetto serra**, tali da non permettere il contenimento dell'innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative connesse con l'utilizzo di fonti fossili;
- **essere esposte agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del Clima**, quali ad es. innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi;
- **compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche** con una indebita pressione sulla risorsa;
- **utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero**;
- **introdurre sostanze pericolose**, es. quelle elencate nell'Authorization List del Regolamento Reach; compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000.

Oltre al principio generale secondo il quale tutti gli interventi del PNRR devono rispettare il DNSH, almeno il 37% delle risorse complessive del Piano sono destinate alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la biodiversità, come definito dall'obiettivo ambientale cd. tagging climatico. Le misure che contribuiscono all'obiettivo ambientale sono individuate sulla base di una classificazione dei campi di intervento definita nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e resilienza. A ciascun campo d'intervento è associato un coefficiente di sostegno pari a 0%, 40% o 100%. Le misure con coefficiente di sostegno pari al 100% dovranno ulteriormente dimostrare il loro contributo all'obiettivo ambientale tramite elementi di verificabilità cogenti.

Il presente documento costituisce parte integrante del Progetto Esecutivo per i lavori di "Adeguamento e Messa in Sicurezza Strada Intercomunale Scalelle – Pazzano – Fontana Laurenti – Acquariello – Carpine nei comuni di Felitto- Castel San Lorenzo – Roccadaspide. I Stralcio Funzionale".

L'obiettivo di intervento è quello di salvaguardare il patrimonio ambientale esistente e di attribuire un'adeguata stabilità a tutte le zone. in coerenza con quanto definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la "*Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni*".

Nell'ambito della promozione e previsione degli interventi di sistemazione del territorio comunale di Gioi, che conserva numerose e pregevoli testimonianze della sua storia, della sua arte e della sua architettura, l'intervento si pone l'obiettivo di migliorare il comportamento idrogeologico delle acque con interventi finalizzati alla corretta regimazione delle acque, ed al miglioramento della stabilizzazione dei pendii, attraverso opere tendenti a modificare le cause intrinseche alla instabilità.

Elementi analitici degli investimenti transiti i quali identificano l'intervento del PNRR di interesse
Regime 1° - L'investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici
Regime 2° - L'investimento si limita a "non arrecare danno significativo", rispetto agli aspetti ambientali valutati nella analisi DNSH
Schede tecniche relative a ciascuno area di intervento nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e gli elementi di verifica

Titolo misura	Ministero	Asse 1 - Investimenti PNRR			Elementi DMG	Schede tecniche da applicare																												
		Componente	M	Nome		Regione 1 - Contributo nazionale con specificità istituzionale, offerta da progetti e programmi di investimento	Scheda 1 Contributo nuovo edifici	Scheda 2 Ricostruzione edifici	Scheda 3 Interventi di adeguamento dell'PC e AEE con recupero fondi nati dalla crisi	Scheda 4 Aspiratori, C-Case e Sbaglio AEE	Scheda 5 Interventi di efficientamento energetico	Scheda 6 Servizi informativi di heating & cooling	Scheda 7 Aspiratori a induzione, lavaggio a vapore	Scheda 8 Aspiratori a induzione	Scheda 9 Aspiratori di ventili	Scheda 10 Trappole per acqua calda	Scheda 11 Produttori d'acqua calda	Scheda 12 Predisposizione impianti	Scheda 13 Previsione direttore dei lavori locali	Scheda 14 Previsione direttore dei lavori	Scheda 15 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 16 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 17 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 18 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 19 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 20 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 21 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 22 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 23 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 24 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 25 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 26 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 27 Previsione direttore dei cantieri edili	Scheda 28 Previsione direttore dei cantieri edili
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-1.1	Rivoluzione di un sistema esistente ad esempio di monitoraggio e previsione	Regione 1					X	X																							
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	RI-2.1	Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico	Riforma					X																								
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-2.1.a	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Regione 1					X	X																							
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-2.1.b	Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Regione 1		X		X	X																								
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-2.2	Interventi per la mitigazione, la valutazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni	Regione 1		X		X	X						X																		
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	RI-3.1	Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	Riforma (Regione 1)																													
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-3.1	Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Regione 1					X	X																X							
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-3.2.a	Digitalizzazione dei parchi nazionali - Conservazione della natura - monitoraggio dello stato e delle minacce in specie e habitat e del cambiamento climatico	Regione 2				X		X																							
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-3.2.b	Digitalizzazione dei parchi nazionali - Servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	Regione 2				X	X	X																							
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-3.2.c	Digitalizzazione dei parchi nazionali - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forestali dei Parchi e delle Aree Marine Protette	Regione 2				X		X																							
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-3.3	Risanamento dell'area del Po	Regione 1					X	X																X							
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-3.4	Bonifica dei siti aridi	Regione 2		X		X	X						X																		
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-3.5	Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	Regione 2					X	X					X																		
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	RA-1	Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione degli investimenti nella realizzazione di approvvigionamento idrico	Riforma					X																								
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	RA-2	Misure per garantire la piena capacità produttiva per i servizi idrici integrati	Riforma					X																								
Tutela del territorio e della ricerca idrica	M2	CA	In-4.1	Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	Regione 2			X		X																				X				

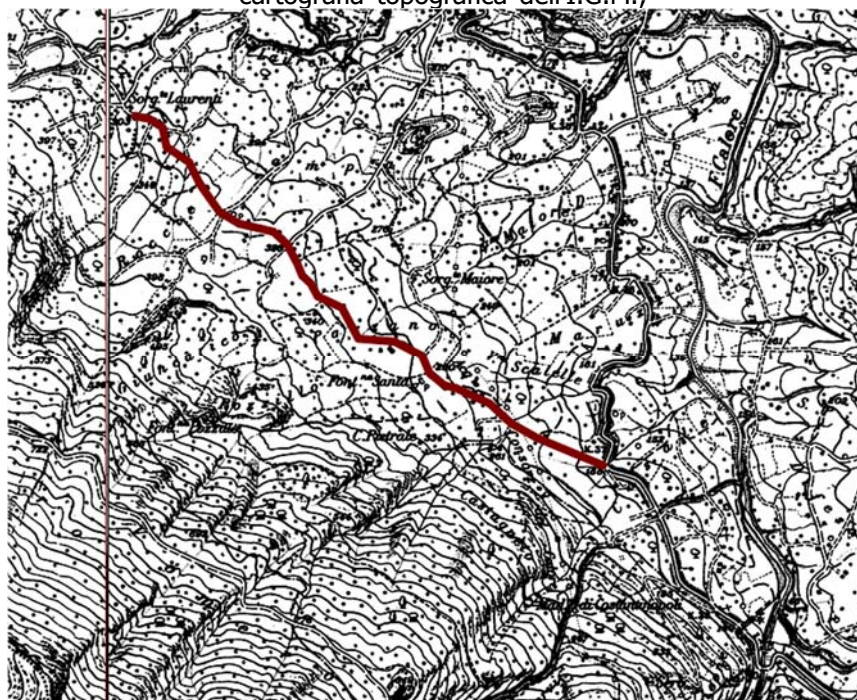
◀ Deduciamo che ci troviamo in Regime 2, ovvero che l'investimento si limiterà a “**non arrecare danno significativo**”, rispettando i principi del DNSH (**regime2**).

Il progetto dovrà quindi rispondere e rispettare le verifiche della Scheda 2 - *Ristrutturazione di edifici, come vedremo in seguito.*

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO E DELL'OPERA

3.1. L'area urbana

L'area attraversata dalla strada, in riferimento alla Carte Ufficiali dello Stato è localizzata nella nuova cartografia topografica dell'I.G.M.,

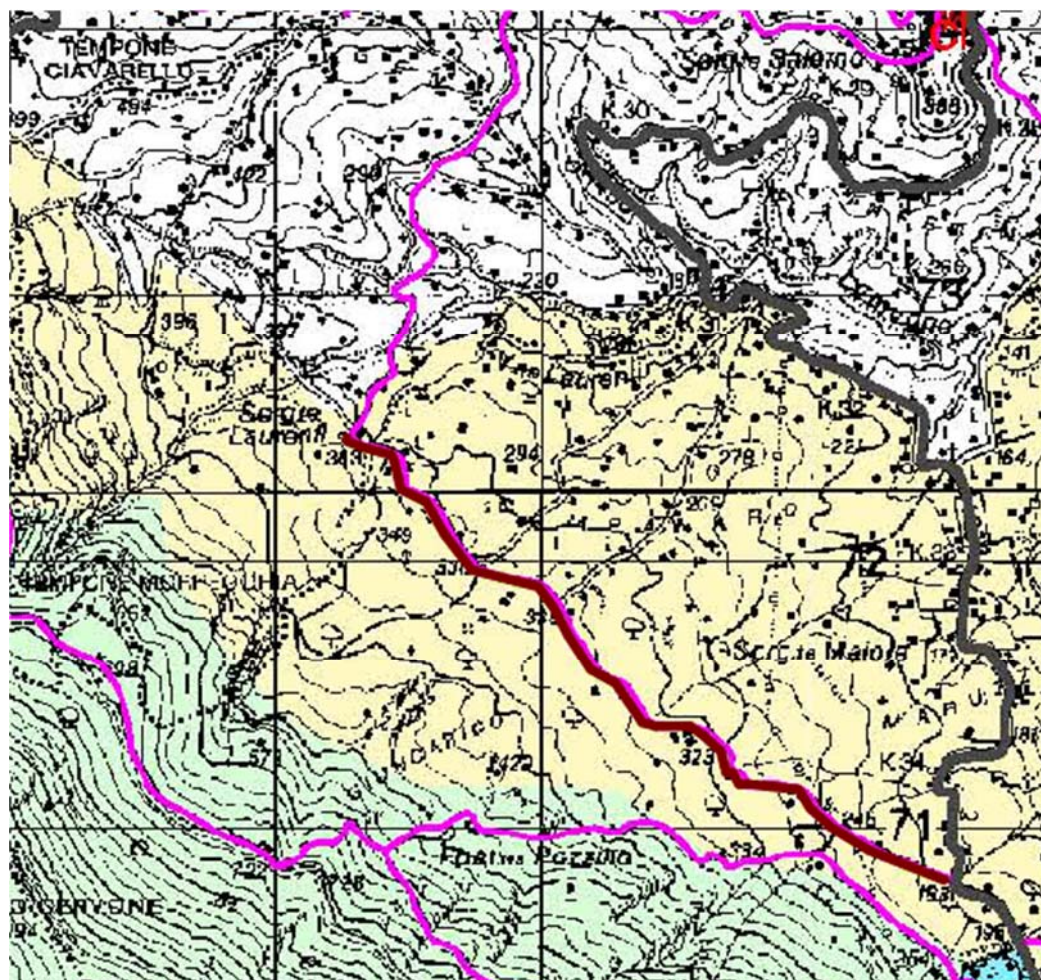


Corografia con tracciato



Ortofoto con tracciato

In riferimento alla perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
le arterie stradali attraversano le seguenti zone:



- Zone C1 e C2 di protezione;
- Zona D1 Urbane o urbanizzabili.

Zone art. 8

■	A1 - riserva integrale
■	A2 - riserva integrale di interesse storico-culturale e paesistico
■	B1 - riserva generale orientata
■	B2 - riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti
■	C1 - zone di protezione
■	C2 - zone di protezione
■	D - zone urbane o urbanizzabili
 	Aree di recupero ambientale e paesistico art. 17

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

In seguito all'**analisi della Normativa**, ampiamente soddisfatta dal presente progetto, come sarà esposto in seguito.

Gli interventi progettuali in esame sono stati studiati in modo da evitare alterazioni urbanistiche rispetto allo stato dei luoghi nonché privilegiando l'aspetto dell'impatto ambientale.

Quindi a monte è stato fatto uno studio approfondito sui differenti aspetti ambientali (vegetazionale, paesaggistico,..) in modo da trovare soluzioni che

non si limitassero ad adottare meccanismi puramente artificiali, con lo scopo di opporsi forzatamente alla causa, ma che mirassero ad un recupero oltre che funzionale, anche ecologico delle zone.

Gli interventi previsti in progetto, nel complesso, sono volti alla sistemazione ed al ripristino della infrastruttura stradale esistente mediante la sistemazione del fondo stradale, il convogliamento delle acque meteoriche e la messa in

L'intervento è rivolto al miglioramento della sede viaria della strada rurale di cui all'oggetto per cui i lavori da eseguire sono, principalmente, la sistemazione del fondo stradale, delle opere di convogliamento delle acque. Da tener conto che la strada in questione ricade in zona ove la continua presenza di fogliame e di terriccio sul piano viabile crea una sorta di copertura, mitigando l'impatto visivo dello stesso. In riferimento alle caratteristiche ambientali del sito oggetto d'intervento ed alla valutazione di impatto ambientale delle strutture preesistenti e di quelle progettuali previste, gli obiettivi prefissati e le scelte progettuali adottate, sono risultate le più idonee fra le alternative di progetto esistenti.

Il presente progetto è sviluppato nel pieno rispetto del principio di Non Arrecare Nessun Danno Significativo all'ambiente (DNSH - Do No Significant Harm) tenendo conto della sensibilità dei luoghi e del contesto.

5. CHECKLIST DI VERIFICA E CONTROLLI PER IL PRINCIPIO DNSH

Una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità ai principi DNSH è riportata nelle apposite check list. Ciascuna Scheda è infatti accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda. Si riporta di seguito la check list relativa per l'intervento.

6. PRINCIPI GUIDA - VINCOLI DNSH

La ristrutturazione o la riqualificazione di edifici volta all'efficienza energetica fornisce un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati.

Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, non sono ammesse le ristrutturazioni o le riqualificazioni di edifici ad uso produttivo o similari destinati:

- ❖ estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle³;
- ❖ attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ❖ attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴;

6.1. Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora l'intervento ricada in un Investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale (nella matrice evidenziato con Regime 1), le procedure dovranno prendere in considerazione i seguenti criteri:

Una ristrutturazione o una riqualificazione è ammissibile a finanziamento quando soddisfa una delle seguenti soglie:

- Ristrutturazione importante 5 (corrispondente a ristrutturazione importante primo livello e secondo livello) e demolizione e ricostruzione: la ristrutturazione è conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la "ristrutturazione importante" che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD)
- Miglioramento relativo (corrispondente a riqualificazione energetica e/o ristrutturazione importante di secondo livello e/o servizio energia con obiettivo fissato di risparmio energetico): la ristrutturazione deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale tra il 20 ed il 40 % rispetto al rendimento dell'edificio prima della ristrutturazione 6 o della riqualificazione.

6.2. Adattamento ai cambiamenti climatici

Per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'investimento, è necessario eseguire una solida Per identificare i rischi climatici fisici rilevanti per l'investimento, si dovrà eseguire una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità con la quale identificare i rischi tra quelli elencati nella tabella nella Sezione II dell'Appendice A del Delegated Act che integra il regolamento (Ue) 2020/852 fissando i criteri di vaglio tecnico.

La valutazione dovrà essere condotta realizzando i seguenti passi:

- a) svolgimento di uno screening dell'attività per identificare quali rischi fisici legati al clima dall'elenco nella sezione II della citata appendice possono influenzare il rendimento dell'attività economica durante la sua vita prevista;
- b) svolgimento di una verifica del rischio climatico e della vulnerabilità per valutare la rilevanza dei rischi fisici legati al clima sull'attività economica, se l'attività è valutata a rischio da uno o più dei rischi fisici legati al clima elencati nella sezione II della citata appendice;
- c) valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico identificato legato al clima.

	Temperatura	Venti	Acque	Massa solida
--	-------------	-------	-------	--------------

Cronici	Cambiamento della temperatura (aria, acque dolci, acque marine)	Cambiamento del regime dei venti	Cambiamento del regime e del tipo di precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Erosione costiera
	Stress termico		Variabilità idrologica o delle precipitazioni	Degradazione del suolo
	Variabilità della temperatura		Acidificazione degli oceani	Erosione del suolo
	Scongelo del permafrost		Intrusione salina	Soliflusso
			Innalzamento del livello del mare	
Acuti	Ondata di calore	Ciclone, uragano, tifone	Siccità	Valanga
	Ondata di freddo/gelata	Tempesta (comprese quelle di neve, polvere o sabbia)	Forti precipitazioni (pioggia, grandine, neve/ghiaccio)	Frana
	Incendio di incolto	Tromba d'aria	Inondazione (costiera, fluviale, pluviale, di falda)	Subsidenza
			Collasso di laghi glaciali	

I rischi climatici fisici che possono pesare su un'attività sono stati identificati tra quelli elencati nella tabella di cui alla sezione II dell'appendice A, effettuando una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità conformemente alla procedura che segue:

- esame dell'attività per identificare quali rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice possono influenzare l'andamento dell'attività economica durante il ciclo di vita previsto;
- se l'attività è considerata a rischio per uno o più rischi climatici fisici elencati nella sezione II della presente appendice, una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità per esaminare la rilevanza dei rischi climatici fisici per l'attività economica;
- una valutazione delle soluzioni di adattamento che possono ridurre il rischio fisico climatico individuato. La valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità è proporzionata alla portata dell'attività e alla durata prevista, così che:
- per le attività con una durata prevista inferiore a 10 anni, la valutazione è effettuata almeno ricorrendo a proiezioni climatiche sulla scala appropriata più ridotta possibile
- per tutte le altre attività, la valutazione è effettuata utilizzando proiezioni climatiche avanzate alla massima risoluzione disponibile nella serie esistente di scenari futuri (1) coerenti con la durata prevista dell'attività, inclusi, almeno, scenari di proiezioni climatiche da 10 a 30 anni per i grandi investimenti.

Le proiezioni climatiche e la valutazione degli impatti si basano sulle migliori pratiche e sugli orientamenti disponibili e tengono conto delle più attuali conoscenze scientifiche per l'analisi della vulnerabilità e del rischio e delle relative metodologie in linea con le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, le pubblicazioni scientifiche sottoposte ad esame inter pares e i modelli open source o a pagamento più recenti.

Per le attività esistenti e le nuove attività che utilizzano beni fisici esistenti, l'operatore economico attua soluzioni fisiche e non fisiche («soluzioni di adattamento»), per un periodo massimo di cinque anni, che riducono i più importanti rischi climatici fisici individuati che pesano su tale attività. È elaborato di conseguenza un piano di adattamento per l'attuazione di tali soluzioni.

Per le nuove attività e le attività esistenti che utilizzano beni fisici di nuova costruzione, l'operatore economico integra le soluzioni di adattamento che riducono i più importanti rischi climatici individuati che pesano su tale attività al momento della progettazione e della costruzione e provvede ad attuarle prima dell'inizio delle operazioni.

6.3. VALUTAZIONE SULL'ADATTABILITÀ:

Le soluzioni di adattamento attuate non influiscono negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, del patrimonio culturale, dei beni e di altre attività economiche; sono coerenti con i piani e le strategie di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale; e prendono in considerazione il ricorso a soluzioni basate sulla natura o

si basano, per quantopossibile, su infrastrutture blu o verdi. Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come «soluzioni chesono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo dell'risorse. Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici.

L'elenco dei pericoli legati al clima riportati nella tabella contenuta nell'allegato di cui sopra non è esaustivo e costituisce solo un elenco indicativo dei pericoli più diffusi di cui si deve tenere conto, come minimo, nella valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Tuttavia non emergono dalle analisi del sito e delle documentazioni climatiche in possesso ulteriori fattori di stress climatico in via di peggioramento.

Da ulteriori valutazioni ed analisi effettuate, spicca esclusivamente un rischio idrogeologico, di seguito esposto.

7. ECONOMIA CIRCOLARE

Nell'attività di progettazione i principi DNSH prevedono che durante le attività di costruzione e demolizione sia garantito l'invio a recuperodi almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel "Capitolo 17 - Rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione"2 (comprese le terre provenienti da siti contaminati) (di seguito, "Capitolo 17"), calcolato rispetto al loro peso totale.

Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all'applicazione dei requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n.183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).



7.1. Modalità della gestione dei rifiuti e delle materie

Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio è assolto automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva, recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato on DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione anche all'applicazione dei requisiti dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi", approvato con DM 23 giugno 2022 n. m256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).

Per quanto riguarda i requisiti sopra indicati consultare la relazione CAM del progetto definitivo. Si riportano le strategie di demolizione e selezione selettiva che vengono prescritte al fine di una corretta gestione dei rifiuti:

In fase di costruzione i materiali non utilizzati verranno riciclati e riutilizzati in altre opere al fine della mitigazione dell'inquinamento. A fine vita, a seguito della demolizione, almeno il 70% dei materiali saranno recuperati secondo le seguenti modalità:

- Calcestruzzi e conglomerati: il riciclo di materiale inerte proveniente da demolizione costituisce una frazione non insignificante degli inerti di reimpiego per la confezione del calcestruzzo. I vantaggi nell'utilizzo di materiale riciclato sono: riduzione del materiale destinato alla discarica; minor costo dell'inerte riciclato; inferiore livello di energia grigia e impronta di carbonio in un edificio realizzato con calcestruzzo a base di inerti riciclati rispetto a quello realizzato con inerti naturali; costi e impatti dei trasporti sensibilmente ridotti.
- Legno: riciclo o riuso totale
- Vetro: riciclo totale
- Cartongesso: riciclo e/o recupero
- Gres di pavimentazione: riciclo e/o recupero

Per quanto riguarda la demolizione delle opere stradali, invece si prescrive la seguente procedura:

- demolizione selettiva dei materiali con metodo "strip out", al fine di individuare sostanze eventualmente pericolose, oltre che a rendere la demolizione meno invasiva e rumorosa
- cernita e divisione delle macerie prodotte dalla demolizione
- deposito/stoccaggio temporaneo in cassoni per macerie nel sito di cantiere differenziati in base alla tipologia di contenuto
- Invio a impianti di riciclo e recupero del materiale demolito

Ciò in accordo con le normative regionali D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (recepisce la direttiva 2008/98/CE) e D.M5/2/98 e con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in vigore al momento della demolizione.

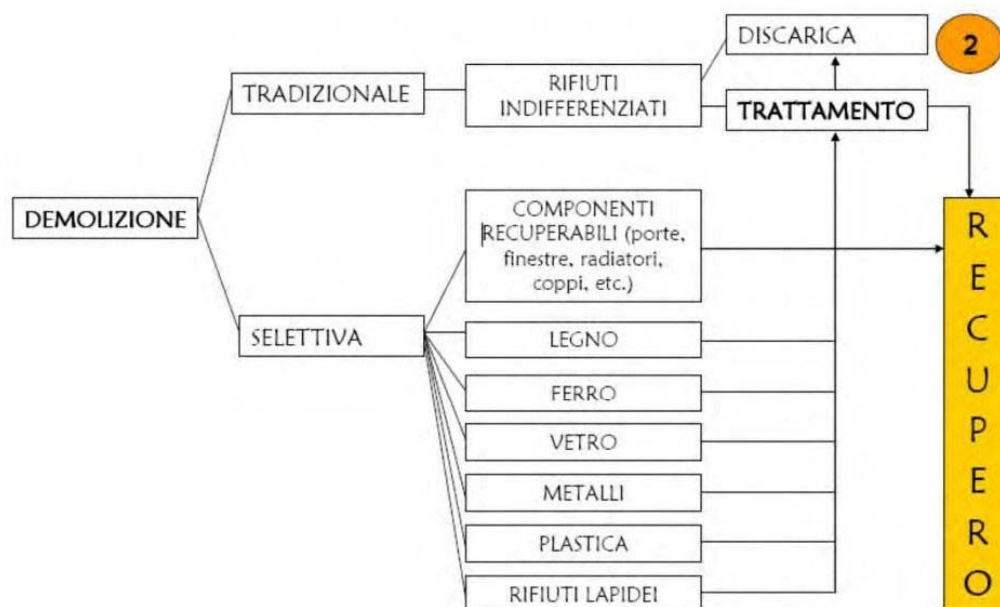
Tra le varie soluzioni tecniche individuati per migliorare la qualità dei rifiuti da C&D e per aumentare la quantità di frazione riciclabile la demolizione selettiva è quella da preferire poichè:

- consente di classificare un rifiuto con maggiore certezza
- favorisce un recupero più efficiente delle frazioni separate
- contribuisce ad una migliore qualità dei materiali riciclati

La scelta del metodo di demolizione comporta:

- Valutazione preliminare della struttura da demolire
- Separazione dei componenti riutilizzabili
- Separazione delle componenti pericolose
- Separazione delle componenti non riciclabili
- Separazione dei materiali riciclabili

TRATTAMENTO DEL RIFIUTO DA C&D INDIFFERENZIATO IN IMPIANTI DI SEPARAZIONE



In alternativa alla separazione all'origine si può ricorrere al trattamento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato in impianti oppositamente realizzati da cui si ottengono in uscita almeno tre categorie merceologiche differenti:

- Inerti lapidei di caratteristiche granulometriche predefinite, mediante sistemi di frantumazione, differenziazione e vagliatura
- Materiale metallico separato dalle macerie mediante l'utilizzo di separatori magnetici
- Frazione leggera costituita in prevalenza da materiale a elevato potere calorifico (carta, legno, plastica). Si evince che il criterio del 70% di materiale da recuperare sia soddisfatto.

ULTERIORI INDICAZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Classificate e catalogate tutte le tipologie di "rifiuti" e assegnato il corrispondente codice CER, la differenziazione avverrà sotto la supervisione di un responsabile ambientale di cantiere dotato di apposita qualifica tecnica che vigilerà sull'intero ciclo di smaltimento, dalla raccolta differenziata in cantiere al conferimento alla determinata discarica certificata (bolle di accompagnamento, Formulare di Identificazione dei rifiuti, ricevute dei trasportatori, fatture dei centri di recupero e riciclaggio e qualunque altra documentazione attestante il percorso che ha caratterizzato il rifiuto durante tutta la sua vita). Una copia della documentazione raccolta sarà trasmessa in itinere alla DL e/o alla SA, mentre gli originali verranno allegati alla documentazione di finelavori.

Lo scopo è di garantire che trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti inerti avvengano in accordo al D. Lgs 152/06, riducendo la quantità di rifiuti da conferire in discarica, mediante trasformazione in M.P.S. da reinserire nella stessa filiera edile che li ha prodotti.

La raccolta e differenziazione in cantiere avverrà secondo la seguente procedura: Verranno consegnati in cantiere dei cassoni per la gestione differenziata dei rifiuti con l'indicazione in ognuno di essi del relativo codice identificativo. In ogni piano verranno posizionati dei Big Bag per la gestione giornaliera dei rifiuti che successivamente verranno scaricati nei cassoni. Il deposito temporaneo sarà effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze stesse. Ciascuna area di stoccaggio sarà chiaramente identificata e provvista di segnaletica indicante il tipo di rifiuto stoccato, il relativo codice CER e la pericolosità. Il conferimento ai centri di raccolta e riciclaggio e/o discariche autorizzate avverrà al raggiungimento di un massimo di 20 mc di rifiuti stoccati o comunque ogni mese. Le Aziende atte a questo incarico dovranno obbligatoriamente essere

qualificate e certificate con iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Al fine di prevenire eventuali danni all'ambiente connessi al deposito temporaneo di rifiuti è sempre necessario:

- effettuare il deposito di rifiuti solo su terreno impermeabilizzato;
- proteggere i rifiuti depositati dagli agenti atmosferici mediante tettoie o contenitori coperti;
- mettere a disposizione presidi antincendio nelle immediate vicinanze del luogo di deposito;
- predisporre kit anti-sversamento di emergenza per i rifiuti liquidi;
- in riferimento alle aree di deposito temporaneo di rifiuti pericolosi, valutare la necessità di raccogliere le acque di dilavamento.

Tutti i subappaltatori verranno edotti delle procedure contenute nel Piano di Gestione del Rifiuto.

7.1.1. Riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto

Per poter riutilizzare le terre e le rocce da scavo come sottoprodotti è necessaria la sussistenza di specifiche condizioni e l'adempimento di alcune pratiche.

Sul piano delle condizioni è richiesto:

- Che le terre e rocce da scavo possano essere utilizzate senza subire trattamenti diversi da quelli normalmente previsti dalla pratica industriale applicata
- Che soddisfino i requisiti di qualità ambientale previsti per legge
- E che non rappresentino fonte di contaminazione (diretta o indiretta) per le acque sotterranee. Soddisfatti questi requisiti, l'azienda che ha i suddetti scarti dovrà adempiere agli obblighi informativi e documentali previsti sulla base della quantità di terre e rocce movimentate. Si individua la ditta Faro Service srl, nelle vicinanze del cantiere, per l'analisi delle terre da scavo per l'eventuale riutilizzo, nonché per l'allontanamento e il trasporto verso discariche autorizzate. In particolare, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo potrà seguire il presente iter, i cui passaggi rispettano anche la norma CAM, descritta nella relazione specifica:
 - i primi 20 cm di terreno verranno riutilizzati per creare delle movimentazioni delle aree verdi esterne, per conferire movimento alle aree verdi e offrire un gioco diverso ai bambini del nido
 - l'ulteriore materiale da scavo (è previsto uno scavo per il nuovo edificio a profondità - 1.2 m per una superficie di circa 1450 mq), di circa 1450 mc, verrà riutilizzato per i riempimenti sia dell'edificio demolito che per la nuova costruzione. Il materiale restante sarà allontanato dalla ditta individuata e trasportato presso discariche autorizzate.

7.1.2. Protezione delle risorse nell'area del cantiere

Non presenti risorse naturali e paesistiche.

7.1.3. Raccolta differenziata nel cantiere e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione

In fase di costruzione nel cantiere saranno predisposte alcune aree di raccolta rifiuti e sfriti tali da permettere la differenziazione degli stessi. In caso di esubero di materiali da costruzione, essi verranno riutilizzati, recuperati o conferiti nella minima parte in discarica in modo tale da soddisfare i requisiti di cui sopra. v. tabella.

Tabella di sintesi di gestione dei depositi temporanei

RIFIUTI NON PERICOLOSI		RIFIUTI PERICOLOSI	
Rifiuti tenuti distinti per tipologia		Rifiuti tenuti distinti per tipologia	
Rispetto delle buone prassi in materia di deposito		Rispetto delle norme tecniche in materia di deposito	
Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a <u>scelta</u> del produttore	Con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito	Limiti del deposito: una delle seguenti modalità alternative a <u>scelta</u> del produttore	Con cadenza bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito
	Al superamento dei 20 mc TOTALI in deposito e comunque una volta all'anno.		Al superamento dei 10 mc TOTALI in deposito e comunque una volta all'anno.
		Rispetto delle norme sull'etichettatura delle sostanze pericolose	
		Rispetto sulle norme tecniche sul deposito dei componenti pericolosi contenuti nei rifiuti	

8. PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

La progettazione degli Interventi, secondo quanto descritto anche nei C.A.M., dovrà garantire la prevenzionee riduzione dell'inquinamento tenendo conto dei seguenti aspetti:

- svolgere una corretta gestione ambientale dei terreni e delle acque di falda, ove presenti, eseguendouna caratterizzazione preliminare, se necessaria ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, per gli Interventi da realizzarsi in aree superiori a 1.000 mq,
- impiego di materiali a basso impatto ambientale parzialmente o totalmente recuperabili al termine della loro vita utile (assicurando l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del REACH (Art.57));

A tal riguardo si sottolinea che:

- gli scavi eseguiti saranno di tipo superficiale e le terre asportate potranno essere riutilizzate altrove per rinterri e rinfranchi
- verrà garantita la permeabilità del terreno cantierizzato (cfr. layout di cantiere)
- verrà garantito il controllo e monitoraggio delle fasi di costruzione per la riduzione dell'impatto ambientale e con la redazione, ove previsto dalle normative regionali o nazionali, del Piano Ambientale di Cantierizzazione (di seguito, "PAC")
- in fase di cantiere dovrà essere presente una tempestiva attività di avvertimento in caso di ingresso di materiali potenzialmente pericolosi. Tali materiali saranno stoccati in apposite zone dedicate. Allo stesso modo verrà garantito un sicuro stoccaggio dei materiali demoliti a fine vita.
- per quanto riguarda la caratterizzazione dei terreni cfr. relazione geologica
- i mezzi d'opera saranno di tipo ibrido o a basso consumo di carburante temporanei;

I materiali in ingresso all'area di cantiere saranno oggetto di controllo qualità; ci si accerterà inoltre di acquisire tutte le schede tecniche allineate ai criteri CAM e DNSH; la gestione degli stessi avverrà in modo responsabile sotto stretto monitoraggio dei responsabili.

Di seguito ulteriori indicazioni su come verrà mitigato l'impatto ambientale del cantiere e delle lavorazioni.

Tale aspetto coinvolge:

- a) i materiali in ingresso;
- b) la gestione ambientale del cantiere;

c) Censimento materiali fibrosi, quali Amianto o FAV

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvvitamento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate Per la gestione ambientale del cantiere dovrà essere redatto specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o nazionali.

Tali attività sono descritte all'interno del Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m.i, Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".

Dovrà essere fornita, se la ristrutturazione dovesse interessare locali a rischio, una valutazione del rischio Radon, realizzata secondo i criteri tecnici indicati dal quadro normativo nazionale e regionale vigente.

8.1. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni nel cantiere

Durante le operazioni di costruzione sarà onere della stazione appaltante ridurre per quanto possibile i rumori molesti e le polveri che inevitabilmente andranno a generarsi. Soluzioni di mitigazione di tali inconvenienti saranno da ricercarsi in apposite barriere antirumore e nebulizzazione di acqua nel caso di operazioni particolarmente disagianti per le aree residenziali.



Importante sottolineare comunque che le aree di cui sopra sono ad una distanza sufficientemente elevata da non essere disagiate.

Si prescrivono inoltre le seguenti indicazioni:

- rispetto, in relazione alle sorgenti acustiche di cantiere (mezzi e macchinari), della Direttiva 2000/14/CE (Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e del D.Lgs. 262/2002 (Macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto – Emissione acustica ambientale
- Attuazione della direttiva 2000/14/CE);
- adozione, per quanto possibile, di macchine elettriche a basso inquinamento acustico; fra questi, ad esempio, macchine demolitrici a rotazione anziché a percussione;
- costante manutenzione delle parti mobili e vibranti di macchinari e strumenti;
- gestione delle attività di cantiere e regolamentazione degli orari.

8.2. Soluzioni per preservare le condizioni dell'aria e dell'atmosfera

- Creazione di percorsi di cantiere asfaltati e/o bagnatura periodica di quelli non pavimentati e/o lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere;
- Adozione di teli antipolvere intorno al ponteggio esterno;
- copertura dei materiali che possono essere dispersi; sia per quanto riguarda i materiali sciolti stoccati in cantiere, sia per i rifiuti (i cassoni di raccolta saranno dotati di coperchio) sia per l'allontanamento dei rifiuti e la movimentazione degli

inerti

- uso di mezzi di cantiere prevalentemente elettrici o comunque a norma (Euro 4 o sup.);

8.3. Risparmio idrico e gestione delle acque reflue nel cantiere

Durante le attività di cantiere verrà fatto uso moderato di acqua e si provvederà al contenimento dello spreco della stessa durante le operazioni di pulizia.

L'intera area di cantiere, salvo l'area da edificare, resterà comunque permeabile prima, durante e dopo i lavori.

Verrà garantito un corretto drenaggio e verrà evitata l'immissione delle acque piovane nelle reti di raccolta delle acque meteoriche.

Per la lavorazione degli inerti potranno essere altresì utilizzate acque meteoriche preventivamente filtrate, depurate e controllate.



8.4. Protezione del suolo e del sottosuolo

Ogni 6 mesi di cantiere e comunque al termine dei lavori sarà cura della DL riportare e verbalizzare eventuali sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti nel terreno. In caso accidentale di sversamento sarà cura del CSE avvisare gli organi ambientali di competenza al fine di risanare l'area inquinata.



8.5. Riduzione dell'impatto visivo del cantiere

Il cantiere non ha dimensioni e durata tali da richiedere tale tipo di soluzioni. Verranno comunque predisposte schermature e recinzioni adeguate ad impedire l'accesso all'area cantierizzata che garantiranno anche una schermatura visiva.

9. PROTEZIONE E RIPRISTINO BIODIVERSITÀ ED ECOSISTEMI

La progettazione degli Interventi deve garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio. Pertanto, non potranno sorgere edifici all'interno di:

- terreni coltivati e seminativi destinati alla produzione di alimenti e mangimi come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
- terreni adibiti a foresta (definizione della legislazione nazionale D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali", o se non disponibile, alla definizione di foresta della FAO);
- Siti di Natura 2000.

Si assevera la conformità del sito.

Il legno dovrà essere garantito che l'80% del legno vergine utilizzato sia certificato FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Inoltre, tutti i prodotti in legno dovranno derivare da processi di recupero e riciclaggio come attestato dalle schede tecniche del materiale impiegato. L'Affidatario, nella redazione degli elaborati progettuali, dovrà adottare le necessarie soluzioni in grado di garantire la protezione della biodiversità e delle aree di pregio, tenendo conto delle condizioni di localizzazione dell'opera, della sussistenza di sensibilità territoriali e dei consumi di legno.

Saranno redatti PSC e layout di cantiere, nonché tutti gli altri elaborati della sicurezza.

ESITI DELLA RELAZIONE

Si riporta di seguito una conclusione sui principali obiettivi che tale relazione ha indagato mettendo il luce i risultati e le prescrizioni premesse.

- Per ciò che concerne la mitigazione del cambiamento climatico l'edificio risulta essere conforme alle prescrizioni DNSH.
- Emerge inoltre un'elevata resistenza agli eventi meteorologici estremi ed alta resilienza a futuri aumenti di temperatura in termini di condizioni di comfort climatico interno.
- Il consumo d'acqua è limitato ed i sistemi idrici risultano efficienti ed adeguati.
- La struttura non interferisce con la circolazione idrica superficiale e sotterranea.
- Il cantiere dovrà essere gestito in conformità con il contesto idrico locale, dovrà essere garantita la permeabilità e dovrà essere fatto uso di mezzi ecocompatibili.
- I rifiuti prodotti saranno oggetto di recupero, i terreni di scavo compresi, e saranno inseriti in un contesto di economia circolare utile ad azzerare gli impatti negativi degli scarti.
- Sarà cura delle imprese perseguire tale risultato in conformità con quanto prescritto e richiesto dai criteri DNSH.
- Le sostanze a rischio contaminazione nonché quelle nocive per l'uomo saranno oggetto di particolare cura nell'utilizzo e saranno oggetto della tempestiva informazione degli operatori in ambito cantieristico nell'utilizzo delle stesse.
- L'edificio inoltre risulta collocato in un contesto ideale, alla portata della comunità, usufruibile dalla stessa e rappresenta un riferimento per il comune intero.
- La dettagliata progettazione del verde inoltre consentirà un incremento della quantità di verde urbano e permetterà una riqualificazione in linea con i criteri ecosostenibili che in questa relazione si sono analizzati.
- Si fa riferimento alla relazione del rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)
- Si fa inoltre riferimento alla relazione gestione delle acque meteoriche, relazione recupero acque meteoriche e relazione energetica.